

contribuenti non può, tuttavia, ripetersi per i componenti la massa stessa, considerati in relazione alle classi di reddito (alludo alle classi in base a cui si determina l'attuale progressività) alle quali vengono ascritti, alle singole colture, ai diversi territori.

A causa, infatti, della sostituzione del criterio proporzionale al progressivo si dovranno avvantaggiare i proprietari dei terreni superiori e resteranno maggiormente colpiti quelli delle classi più basse. E così, parimenti, a causa della revisione delle tariffe e dei valori base, avverrà uno spostamento o rimaneggiamento nei singoli aggravii fiscali, nel senso che certe colture e certi terreni risulteranno relativamente più colpiti o meno colpiti di quanto non avvenga oggi. La revisione, invero, avrà portato per lo più non ad accrescimenti (o diminuzioni) proporzionali per tutte le singole tariffe, ecc., ma ad accrescimenti (o diminuzioni) vari di misura a seconda dei rendimenti netti rilevati caso per caso.

Dovrà derivare da tutto questo la conseguenza, molto ovvia, che fra i comuni, le provincie e le regioni i 150 milioni finiranno col ripartirsi in quote più o meno diverse da quelle che si hanno al presente. La cosa è stata intuita dagli interessati sin dal principio della revisione. Anche a questo si deve attribuire, io penso, la lotta accanita con cui gli interessati stessi, sia come singoli sia nei loro raggruppamenti territoriali, hanno cercato di opporsi a quelle elevazioni nelle tariffe o nei valori base che ritenevano foriere di maggiore aggravio fiscale.

Queste osservazioni o previsioni non mancano d'importanza. Ma un altro è il punto che mi ha mosso a scrivere e sul quale desidero di richiamare molto più l'attenzione degli agricoltori.

È ormai ben noto che a fine di determinare « la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unità di superficie al 1° gennaio 1914 » (art. 1 del regio decreto 7 gennaio 1923 citato) le Norme per l'applicazione del provvedimento (27 aprile 1923) stabiliscono, fra l'altro, la regola seguente: che i prezzi non solo dei prodotti ma anche delle materie prime e della mano d'opera si debbono calcolare sulla media del decennio 1903-13 e, se gli ultimi tre anni manifestarono una decisa tendenza, in base alla media di questi tre soli ultimi anni.